



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 5

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 6232

OGGETTO: Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IUC - IMU) per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Ass. giust.
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
6	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
7	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
8	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
9	RUSSO	STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
10	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Ass. giust.
11	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente
12	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
13	SINGH	RAJINDER	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO PASQUALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri LUSETTI LISA, SGHEDONI DANIELE, LUPPI SIMONA.

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, e la relativa discussione, venendo svolte congiuntamente per i punti dal nr. 4) al nr. 10) iscritti all'ordine del giorno, sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 10) ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021";

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

VISTI:

- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l'imposta municipale propria ;
- l'art. 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che sopprime la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, inserito dall'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1 del 2012 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito nella Legge n. 80 del 23 maggio 2014, che modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che apporta diverse modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 con decorrenza 1/1/2016;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende incentivare il recupero di locali ad uso commerciale o ufficio ubicati all'interno del centro storico così come definito negli strumenti urbanistici in vigore, ove vengano esercitate attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi;

VALUTATA la necessità di introdurre una aliquota maggiorata rispetto all'aliquota ordinaria per gli immobili di categoria C1, C3 e A10 nei quali non vi siano operative attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi;

CONSIDERATO che:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale del 7 Dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 Dicembre 2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) approvato con proprio atto n. 31 del 24/07/2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2018 di approvazione della aliquote IMU per l'anno 2018;

RITENUTO di integrare le aliquote già deliberate per l'anno precedente con una nuova aliquota per la casistica indicata in premessa;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 08 (otto), ASTENUTI nr. 02 (Bertacchini, Lusetti) espressi per alzata di mano dai nr. 10 Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2019, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

<p><u>0,60 per cento</u></p> <p><u>Detrazione</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>€ 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
--	---

Esenzioni

PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.

<p><u>0,54 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,99 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 comma 53. <u>Per beneficiare della riduzione dell'imposta il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 entro i termini di legge.</u></p>
<p><u>Esenti</u></p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</p>

<p><u>0,89 per cento</u></p>	<p>ALIQUTA PER ABITAZIONI DATE IN COMODATO GRATUITO (REGISTRATO E NON REGISTRATO) A PARENTI DI 1° GRADO CHE LA OCCUPANO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE (DOVE RISIEDONO E DIMORANO ABITUALMENTE)</p> <p>Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi ed avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione; tale agevolazione si intende prorogata automaticamente finchè permangono i requisiti previsti.</p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L, 208/2015) art. 1, comma 10 lett. b), la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - il comodato deve essere registrato - il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato - il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato - la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p><u>Per beneficiare dell'aliquota agevolata e della riduzione della base imponibile, qualora ci fossero i requisiti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * I contribuenti che non hanno mai presentato richiesta di agevolazione per il comodato gratuito tra parenti devono presentare apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno medesimo. * I contribuenti che hanno già presentato la richiesta negli anni precedenti, per beneficiare anche della riduzione del 50% della base imponibile, devono presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge o utilizzare gli appositi moduli predisposti dall'ufficio.
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p>ALIQUTA per IMMOBILI DI CATEGORIA C1, C3 e A10 ubicati nelle zone identificate come centro storico negli strumenti urbanistici in vigore per il comune di Campagnola Emilia e per le quali non vi siano operative attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi.</p>

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2019;

DI DARE ATTO che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 10 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 5 DEL 29/01/2019

OGGETTO: Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IUC - IMU) per l'anno 2019.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 29/01/2019, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 5 del 29/01/2019 - viene oggi 19-02-2019 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE